



## **RASSEGNA**

**delle principali novità normative  
e della giurisprudenza in tema di**

**Sez. I: GOVERNO DEL TERRITORIO E TUTELA DEL PAESAGGIO**

**Sez. II: AREE NATURALI PROTETTE**

**Sez. III: REALIZZAZIONE DI OPERE E IMPIANTI CON PARTICOLARE RIGUARDO A  
QUELLI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE**

**Sez. IV: AGRICOLTURA**

**Sez. V: ATTIVITÀ VENATORIA**

**LUGLIO - AGOSTO 2008**

*La rassegna è cura dell' Avv. Carlo Baseggio  
dottore di ricerca in Diritto Pubblico nell'Università di Bologna.*

### **IN EVIDENZA:**

**GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGISLAZIONE  
REGIONALE**

#### **OPERE PRECARIE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

La disciplina amministrativa dell'uso del territorio, come delineata nei principi generali sanciti dal legislatore statale, nella materia del governo del territorio, prevede il rilascio di titoli abilitativi ad edificare; dall'altro, che l'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, ai fini della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, richiede che intervenga, da parte dell'Amministrazione, la positiva valutazione della compatibilità paesaggistica, mediante il rilascio della relativa autorizzazione.

[...] La norma sottoposta a scrutinio, invece, consente il mantenimento delle opere precarie in questione, oltre il periodo autorizzato in relazione alla durata della stagione balneare, in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la tutela ambientale e paesaggistica, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 367 del 2007 e n. 182 del 2006).

Ciò, se non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale (sentenza n. 232 del 2005), non consente, tuttavia, che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale

uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.

**CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 27 giugno 2008 n. 232**

### **ISTITUZIONE DI AREE PROTETTE REGIONALI MEDIANTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Non può ritenersi che la materia delle aree protette possa essere disciplinata solo con provvedimenti amministrativi, in quanto nella legge quadro statale sulle aree protette n. 394 del 1991 è espressamente previsto all'art. 23 il principio fondamentale che sia una legge regionale ad istituire il parco naturale regionale [...]

Non è preclusa alla legge ordinaria (sentenza n. 267/2007) la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di leggi-provvedimento (sentenza n. 347 del 1995). La legittimità di questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata in relazione al loro specifico contenuto. In considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio (sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997), la legge-provvedimento è, conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153 e 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore.

**CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 2 luglio 2008 n. 241**

### **CACCIA – APPROVAZIONE DI PRELIEVI IN DEROGA ALLA LEGGE STATALE**

Dal raffronto tra la norma statale e le norme regionali impugnate emerge che il legislatore regionale, nello stabilire che l'esercizio delle deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, ha introdotto una disciplina in contrasto con quanto previsto dal legislatore statale al cennato art. 19-bis.

In particolare, l'autorizzazione del prelievo in deroga con legge preclude l'esercizio del potere di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei provvedimenti derogatori adottati dalle Regioni che risultino in contrasto con la direttiva comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992; potere di annullamento finalizzato a garantire una uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.

**CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 luglio 2008, n. 250**

### **ORDINANZE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI**

La legge regionale impugnata, disponendo la sospensione, pur essendo ancora in atto la situazione di emergenza, degli effetti prodotti dall'ordinanza n. 6294 del 2007, emanata dal Commissario delegato, ha violato i principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992.

[...] Con la citata sentenza n. 284 del 2006, si è affermato che «il legislatore regionale non può utilizzare (...) la potestà legislativa per paralizzare - nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale - gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza, non impugnati, emanati in attuazione delle riportate disposizioni di legge espressive di principi fondamentali».

[...] È evidente, dunque, come non sia consentito alla Regione richiamarsi ad una presunta illegittimità delle ordinanze adottate da autorità dello Stato, che non abbiano formato oggetto di rituale impugnazione nei termini e con le modalità previste dall'ordinamento per la loro contestazione in sede giudiziaria.

Infine, [...] le norme censurate non possano rinvenire la loro giustificazione, sul piano costituzionale, nella natura transitoria, peraltro solo apparente, del precetto in esse contenuto. Infatti, tali norme, pur stabilendo formalmente che la

sospensione «avrà la durata massima di 60 giorni dall'insediamento della Commissione di verifica», aggiungono che la stessa permarrà «fino al pronunciamento di merito» da parte della medesima Commissione e quindi senza la predeterminazione di un termine finale di durata della sospensione stessa.

**CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 16 luglio 2008 n. 277**

### **POTESTÀ LEGISLATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA**

Non spettava allo Stato imporre alle Province autonome di Trento e di Bolzano di conformarsi al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»: per l'effetto vanno annullati gli articoli da 1 a 7 e relativi allegati del predetto decreto, nella parte in cui si riferiscono anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ai sensi dell'art. 8, numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, infatti, le Province autonome hanno una potestà legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna» e pertanto spetta a dette province dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE ed alla direttiva 79/409/CEE.

**CORTE COSTITUZIONALE - 1 agosto 2008, n. 329**

(conferma CORTE COSTITUZIONALE - 18 aprile 2008 n. 104)

## **NORMATIVA**

### **AGRICOLTURA BIOLOGICA**

**Regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione del 20 giugno 2008.**

(G.U.U.E. L166 del 27.6.2008)

Fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (Versione codificata)

### **INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO**

**Decreto 29 maggio 2008**

(GU n. 153 del 2-7-2008)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica.

### **RISPARMIO ENERGETICO**

**Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115**

(G.U. n. 154 del 3 luglio 2008)

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

### **GESTIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE**

**Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116**

(in G.U. n. 155 del 4 luglio 2008 - in vigore dal 5 luglio 2008)

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

## **AREE PROTETTE - SIC**

### **Decreto Ministeriale 3 luglio 2008**

(in G.U. n. 184 del 7 agosto 2008)

Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

## **GIURISPRUDENZA**

### **SEZ. I: Governo del territorio e tutela del paesaggio**

#### **NOZIONE DI BOSCO**

Al fine di individuare i territori boschivi protetti da vincolo, dopo l'entrata in vigore del d.lgs 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, da sughereti o da macchia mediterranea (Cass. pen. sez. 1111 sent. 16/11/2006, n. 1874). Sicché, nei casi di riscontro positivo del vincolo è corretto applicare l'art. 44 lettera C del d.p.r. n. 380 del 2001 che sanziona la violazione del vincolo ambientale. Nella specie, la zona in cui era stata eseguita la costruzione abusiva, in ragione delle colture arboree in esse esistenti, era naturalmente sottoposta a vincolo boschivo in quanto interamente coperta da sughereta, consociata con roverella, precisando che l'ispezione dei luoghi aveva evidenziato che erano stati eseguiti lavori sul terreno dal quale erano stati rimossi massi di basalto ed altro materiale roccioso e al contempo estirpati ceppi vitali di sughera, roverella, lentisco, olivastro ed altre piante tipiche della macchia mediterranea che, in precedenza, erano stati danneggiati da un violento incendio e che erano in fase di crescita

**CORTE DI CASSAZIONE Penale, SEZ. III, 10 giugno 2008**

#### **VARIANTI STRUTTURALI IN AREA AGRICOLA**

La trasformazione del 90% delle aree agricole in aree agricole di salvaguardia ambientale costituisce variante strutturale.

**T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZ. I, 13 giugno 2008**

#### **TETTOIA STABILMENTE INFISSA NEL TERRENO**

E' necessario ottenere un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia stabilmente infissa nel terreno, nonché sull'irrilevanza dell'istanza di sanatoria rispetto all'ordinanza di demolizione.

**T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I QUATER, 18 giugno 2008**

#### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO**

E' necessaria la comunicazione di avvio anche nel procedimento di cui all'art. 15 l. 1497/1939 relativo alle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo ambientale; sul momento iniziale del procedimento per la dichiarazione di interesse particolarmente importante di un immobile ai sensi della legge n. 1089/1939.

**T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZ. I, 8 luglio 2008**

#### **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

Sulla possibilità per l'autorità statale di annullare l'autorizzazione paesaggistica rilasciata in sede regionale per qualsiasi figura di eccesso di potere ed in particolare per eccesso di potere per travisamento dei presupposti fattuali).

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 17 luglio 2008**

#### **FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA - VINCOLO PAESAGGISTICO**

L'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui dispone che "sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo ... i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal ... regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri" va interpretato nel senso che solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi d'acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Quanto ai fiumi e torrenti, il requisito della pubblicità esiste di per sé (ex art. 822 c.c.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizione negli elenchi. Tale interpretazione è avvalorata dalla modifica apportata dal legislatore al testo dell'art. 146 del d.lgs. n. 490/1999, che operava riferimento a " i fiumi , i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti...". La scomparsa della congiunzione ed e l'inserimento al suo posto di una virgola, quale segno di separazione, risulta indicativa della volontà del legislatore di evidenziare una cesura tra le diverse tipologie di acque fluenti e, per l'effetto, di sottolineare con maggiore evidenza che il requisito della iscrizione è riferito ai soli corsi d'acqua diversi dai fiumi e dai torrenti.

**T.A.R. CAMPANIA - Salerno, SEZ. II, 18 luglio 2008, n. 2172**

## **Sez. II: Aree naturali protette**

### **INTRODUZIONE NON AUTORIZZATA DI ARMI**

La presenza indebita di un'arma in un'area protetta è ritenuta in via astratta e di non superabile presunzione un pericolo per il bene protetto, sicché, il reato si consuma attraverso la semplice introduzione non autorizzata dell'arma, avendo la legge disposto una difesa per così dire a monte della fauna protetta, con la esclusione della necessità di qualsivoglia accertamento circa l'effettivo esercizio venatorio. Né può in alcun modo rilevare che l'arma fosse smontata posto che anche in tal modo essa, una volta ricomposta con una operazione tutt'altro che disagevole o complicata, era pur sempre in grado di costituire una minaccia al bene che la norma intende tutelare

**CORTE DI CASSAZIONE, Penale Sez. III, 20 giugno 2008**

### **SIC E ZPS - OBBLIGO DI CLASSIFICAZIONE - ASSOLUTA PREMINENZA DELLE FINALITÀ DI TUTELA DELL'AVIFAUNA EX DIR. 79/409/CEE.**

Il costante indirizzo della Corte di giustizia ha da tempo codificato il principio secondo cui l'obbligo di classificazione delle aree di rilevanza comunitaria - SIC e ZPS - non tollera alcuna deroga e dunque alcuna concorrente considerazione per differenziati interessi alla luce dell'assoluta preminenza della finalità perseguita dalla direttiva comunitaria n. 79/409/CEE.

**T.R.G.A. TRENTO, Trento, 31 luglio 2008, n. 214**

## **Sez. III: Realizzazione di opere e impianti, energia, fonti rinnovabili, risparmio energetico**

### **IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ZONA AGRICOLA- NATURA DI PERTINENZA**

Nella divisione in zone del territorio comunale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l'effettiva coltivazione dei relativi fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti e significa in tal caso che la zona stessa dev'essere conservata a verde. Per tale ragione, anche qualora l'intento sia

quello di valorizzare la vocazione rurale della zona, non per questo sono sempre e comunque esclusi gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all'attività agricola ed alla eventuale esigenza dell'imprenditore agricolo di risiedere sul fondo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1.10.1997, n. 1059). Tale destinazione non preclude, infatti, la realizzazione di opere che, non pregiudicando l'assetto territoriale agricolo, non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone, ma non esclude nemmeno la realizzazione di opere che siano pertinenti o funzionali agli insediamenti ed all'economia dell'area e che comunque si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 1993, n. 968). La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo l'esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l'utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione. (fattispecie relativa all'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici in area agricola).

[...]

La breve distanza che separa un impianto fotovoltaico e termico dall'edificio principale non può essere un ostacolo alla sua configurazione come pertinenza: l'obiettivo esigenza di esporre i pannelli alla maggiore illuminazione solare possibile, giustifica infatti il loro posizionamento in un'area libera, discosto dall'edificio. Devono però essere presenti entrambi gli elementi che caratterizzano la nozione di impianto tecnologico pertinenziale al servizio di un fabbricato esistente, che sono rappresentati, da un lato, dal rapporto quantitativo con il manufatto principale (nel senso che il medesimo deve essere di entità adeguata e non esorbitante), e, dall'altro, dall'esistenza di un collegamento funzionale tra tale opera e la cosa principale (con la conseguente incapacità per la medesima di essere utilizzata separatamente ed autonomamente).

**T.R.G.A. TRENTO, Trento, 19 giugno 2008, n. 152**

#### **PICCOLO IMPIANTO EOLICO – D.I.A.**

Il rigetto della d.i.a. per la realizzazione di un impianto eolico fondato sul mero proposito di adottare in futuro la regolamentazione di settore per la disciplina di aerogeneratori di potenza inferiore a 1 Mw si pone in contrasto con il principio di legalità che, per un verso, richiede la corrispondenza dell'attività amministrativa alle prescrizioni normative vigenti e, per altro verso, esclude che la libera attività del privato possa essere inibita in mancanza di espressa previsione di legge. Si determina inoltre di fatto una inammissibile sospensione sine die dell'istruttoria procedimentale, incidendo inoltre in un settore, quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che è stato liberalizzato per effetto dell'art. 1 comma 2 della L. 23 agosto 2004 n. 239, seppure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.

**T.A.R. PUGLIA, Bari, SEZ. I, 23 giugno 2008**

#### **CENTRALE EOLICA - ASSENZA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE**

Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che: prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d'impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché

l'esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.

**CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, SEZ. II, 3 luglio 2008, C-215/06**

### **CENTRALE BIOGAS - AUTORIZZAZIONE**

Ai fini della normativa di tutela ambientale un impianto di produzione di energia elettrica e calore alimentato a biogas, che utilizza rifiuti e produce sostanze chimiche, non va considerato come un mero impianto di produzione di energia bensì come un impianto di recupero di dette sostanze. Infatti, non rileva soltanto il prodotto finale costituito dall'energia bensì il processo produttivo utilizzato e la matrice organica di ingresso nell'impianto, oltreché il materiale di risulta, ossia il digestato. L'Allegato C alla parte quarta del D. lgs 152 del 2006, il cosiddetto Testo Unico dell'ambiente, elenca espressamente tra le operazioni di recupero dei rifiuti la loro utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (vedi la categoria R1). Pertanto l'utilizzazione del rifiuto per produrre energia comporta la sottoposizione dell'impianto realizzato alla normativa in materia di recupero dei rifiuti. Ne deriva che, in ossequio alla normativa comunitaria, secondo cui vi è perfetta corrispondenza, per quanto concerne la procedura di V.I.A. tra gli impianti di recupero e quelli di smaltimento di rifiuti, l'impianto in contestazione doveva essere sottoposto alla procedura di verifica "screening" ed eventualmente, all'esito della stessa, al successivo assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di V.I.A., con conseguente illegittimità dell'autorizzazione unica rilasciata in assenza di tali verifiche.

**T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, SEZ. II, 9 luglio 2008**

### **IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE OFF-SHORE - NOZIONE - REGIME AUTORIZZATORIO**

La liberalizzazione dell'attività di produzione e trasformazione delle materie fonti di energia di cui alla legge n. 239/04 non equivale a liberalizzazione dell'attività di costruzione e gestione dei relativi impianti, la quale rimane soggetta al vigente regime autorizzatorio, come si evince dallo stesso art. 1 della legge n. 239/04 con specifico riferimento agli impianti di rigassificazione: la norma in esame presuppone infatti, e fa salva, la sopravvivenza della procedura semplificata di cui all'art. 8 della legge n. 340/00, che sottopone ad autorizzazione ministeriale - d'intesa con la Regione interessata - l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di rigassificatori di gas naturale liquido destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta (viene in considerazione in particolare il comma 60 dell'art. 1 cit., che estende alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, ivi comprese le opere connesse, la procedura di valutazione di impatto ambientale, fatte espressamente salve le disposizioni di cui alla legge n. 443/01 e all'articolo 8 n. 340/00). La procedura "ex" art. 8 cit. rappresenta peraltro un'eccezione alla disciplina contenuta nella legge n. 9/91 e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 420/94), secondo cui la costruzione e la gestione di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto sono soggetti a concessione, e che, non risultando abrogata dalla legge n. 239/04, deve ritenersi ancora applicabile alla costruzione di impianti di rigassificazione che non preveda l'uso o il riutilizzo di siti industriali

[...]

Il rigassificatore offshore, è sì costituito da una nave, la quale, essendo stabilmente ancorata al fondo marino, perde la principale caratteristica del mezzo di trasporto, vale a dire la mobilità da un luogo all'altro, per assumere la diversa funzione dell'impianto fisso di immagazzinamento e trasformazione del gas liquefatto, come tale soggetto alla disciplina degli impianti a rischio dettata dal D.Lgs. n. 334/99; per conseguenza il ricorso all'analogia, che vale per estendere ad un impianto siffatto alcune delle norme in materia di trasferimento di gas tra navi (allibo in senso tecnico), non si attaglia a quelle disposizioni - come l'art. 23 del citato D.M. 3 maggio 1984 - che presuppongono la destinazione attuale della nave al trasporto delle merci. Tale destinazione manca del tutto per la nave sulla quale è realizzato il rigassificatore, trasformata in piattaforma "offshore" capace di ruotare intorno al proprio asse, ma non di spostarsi: per questo, l'autorizzazione all'allibo non può rappresentare una condizione per l'esercizio del rigassificatore, che per questo aspetto è assimilabile ad una struttura stabile, fermo restando che detta autorizzazione dovrà di volta in volta essere ottenuta dalle navi gasiere dirette all'impianto per l'approvvigionamento.

[...]

La realizzazione di un impianto di rigassificazione galleggiante, posizionato in mare, induce ad escluderne l'inquadramento nella previsione dell'art. 8 della legge n. 340/00 ai fini della semplificazione procedurale ivi prevista: i referenti normativi applicabili alla fattispecie vanno piuttosto rinvenuti nella disciplina generale posta dalla legge n. 9/91 per i nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e le nuove installazioni di gas naturale liquefatto, ed in particolare nel regolamento attuativo (D.P.R. n. 420/94) laddove, all'art. 4, prevede che la concessione per la costruzione degli impianti venga rilasciata solo quando sia comprovata da parte del richiedente la disponibilità del suolo. Trattandosi di impianto ubicato in sito marino, la disponibilità del suolo non può che farsi coincidere, in via di interpretazione estensiva, con quella della corrispondente zona di mare.

**T.A.R. TOSCANA, SEZ. II, 30 luglio 2008, n. 1870**

## **Sez. IV: Agricoltura**

### **ATTIVITÀ DI SILVICOLTURA**

L'attività di silvicoltura presuppone, in linea generale, la conservazione delle colture e non la loro eliminazione.

**CORTE DI CASSAZIONE Penale, SEZ. III, 10 giugno 2000, n. 23071**

### **IMPRENDITORE AGRICOLO - NOZIONE DI «PRODUTTORE» E DI «AZIENDA»**

Dalle definizioni della nozione di «produttore» e, di conseguenza, di «azienda» di cui all'art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, risulta che la nozione di produttore si riferisce unicamente all'imprenditore agricolo che, ai fini della produzione di latte, gestisca un complesso di unità produttive sotto la propria responsabilità (sentenze della Corte 9/07/1992, causa C-236/90, Maier e 23/01/1997, causa C-463/93, St. Martinus Elten). Dal combinato disposto dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, e dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, come modificato dal regolamento n. 1033/89, risulta quindi chiaramente che l'attribuzione, a titolo provvisorio, di un quantitativo di riferimento specifico è subordinata alla condizione che il produttore interessato provi di gestire ancora, totalmente o parzialmente, la stessa azienda che gestiva al momento dell'accoglimento della sua domanda volta ad ottenere la concessione del premio, vale a dire quella che è stata oggetto del suo impegno di non commercializzazione o

di riconversione, e che dimostri la sua capacità di produrre in detta azienda il quantitativo di riferimento richiesto.

**CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Tribunale di I°, SEZ. V, 26 giugno 2008, T-94/98**

### **BENESSERE DEGLI ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA DURANTE IL TRASPORTO**

L'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, non può essere interpretato nel senso che il punto 48, n. 7, lett. b), dell'allegato della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE, deve essere applicato al caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali. Il punto 48, n. 7, lett. a), dell'allegato della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto marittimo collegante una località della Comunità europea e una località situata in un paese terzo, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, la durata del trasporto non deve essere presa in considerazione se gli animali sono trasportati conformemente alle condizioni previste ai nn. 3 e 4 del medesimo punto 48, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo. In tal caso, un nuovo periodo di trasporto stradale può iniziare immediatamente dopo lo sbarco del veicolo nel porto del paese terzo di destinazione, conformemente al n. 4, lett. d), di detto punto 48. Pertanto è necessario, un ruolino di marcia contenente un'annotazione, previamente scritta a macchina, secondo cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» per la durata del trasporto marittimo può soddisfare i requisiti della direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, purché sia dimostrato che tali operazioni hanno effettivamente avuto luogo. Qualora l'autorità competente ritenga, con riferimento al complesso dei documenti presentati dall'esportatore, che le prescrizioni di detta direttiva non siano state rispettate, spetta ad essa valutare se tale mancato rispetto abbia avuto un'incidenza sul benessere degli animali, se tale violazione possa, eventualmente, essere sanata e se essa debba comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all'esportazione.

**CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, SEZ. III, 17 luglio 2008, C-207/06**

## **Sez. V: Attività venatoria**

### **DEROGHE AL REGIME DI PROTEZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

A seguito dell'adozione e dell'applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest'ultima.

**CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 15 Maggio 2008, C-503/06**